

LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 1 Premessa

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*. L’Anac con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 ha adottato le conseguenti linee guida.

Il presente documento disciplina, in conformità alla vigente normativa e alle sopra citate Linee Guida, l’iter procedurale della segnalazione di condotte illecite e le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni stesse, ne definisce i soggetti responsabili ed i relativi tempi procedurali.

Art. 2 – Chi può fare una segnalazione

Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell’attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall’organizzazione o per conto dell’organizzazione.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l’attività lavorativa e di garantire ai segnalanti il massimo delle tutele previste dalla legge.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

Dipendenti del Comune di Nerviano

Collaboratori

Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi

Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi

Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti

persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza presso il Comune di Nerviano (es. Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori) limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Nerviano

Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza qualora le informazioni siano state acquisite prima dello scioglimento del rapporto giuridico

Dipendenti in prova

Soggetti in fase di selezione, o il cui rapporto giuridico con l’ente non sia ancora iniziato qualora le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre contrattuali

La procedura protegge anche l’identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo.

Le tutele riservate ai segnalanti si estendono anche ai facilitatori, alle persone che lavorano nel medesimo contesto del segnalante e sono ad esso legati da stabile legame affettivo o da parentela entro il quarto grado e ai colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto ed hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente.

Art. 3 – Cosa può essere segnalato

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa.

Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi.

Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.

Art. 4 – Chi riceve le segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Presso il Comune di Nerviano il ruolo di RPCT è ricoperto dal Segretario Generale, che può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto eventualmente specificamente nominati con atto interno.

Il responsabile whistleblowing riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento. Il responsabile, dopo una valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione. Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

o Correzione di processi interni

o Avvio di un procedimento disciplinare o Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale)

o Archiviazione per mancanza di evidenze La segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una segnalazione di whistleblowing, in quanto quest'ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente.

Art. 5 - I canali interni per le segnalazioni

L'ente mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura.

In particolare, è possibile effettuare segnalazioni:

- in forma scritta – **prioritariamente tramite l'apposita piattaforma** raggiungibile al link <https://comunedinerviano.whistleblowing.it> o, in alternativa nel caso di impossibilità di accedere alla piattaforma, tramite i canali tradizionali in formato cartaceo
- in forma orale attraverso incontro diretto. orale e in forma scritta.

Per quanto riguarda la segnalazione in forma scritta tramite la piattaforma la stessa garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune

obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Per quanto riguarda la segnalazione in forma scritta in formato cartaceo, la stessa deve essere fatta, come da indicazioni ANAC, pur consentita, tramite due buste chiuse che contengono rispettivamente la segnalazione e i dati identificativi del dichiarante completi di copia del documento di identità. Le due buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa con apposto all'esterno la dicitura "RISERVATA RPCT". La busta dovrà essere consegnata all'RPCT che rilascerà apposita ricevuta di consegna e custodirà la busta in un armadio chiuso a chiave..

Per quanto riguarda la segnalazione in forma orale la persona segnalante può contattare direttamente l'RPCT, Segretario Comunale al numero telefonico 0331438970 richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. Nel caso di segnalazione effettuata in forma orale il RPCT provvede a verbalizzare la dichiarazione del segnalante; la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Alla ricezione della segnalazione informata scritta in formato cartaceo e della segnalazione in forma orale il RPCT dovrà compilare il registro delle segnalazioni (all.1) assegnando un codice identificativo alla segnalazione, inserendo la data e l'ora di ricezione; il canale di ricezione della Segnalazione, il coinvolgimento di altri uffici, l'esito della fase istruttoria.

La segnalazione, tutta la documentazione, i verbali predisposti durante l'incontro dovranno essere raccolti in un fascicolo riservato custodito dal RPCT, il quale dovrà garantire il necessario livello di riservatezza del Segnalante e gestire tutta la documentazione cartacea/informatica correlata alla Segnalazione pervenuta, adottando idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Art. 6 – Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Qualora, nei casi di non utilizzo della piattaforma, la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dall'RPCT (ad esempio altro funzionario o il superiore gerarchico) laddove il segnalante dichiara di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa il ricevente è tenuto a trasmetterla all'RPCT nel termine di 7 giorni dal ricevimento.

Art. 7 - Gestione delle segnalazioni

Entro 7 giorni dalla segnalazione, l'RPCT conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma (in caso di presentazione telematica) per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Nel caso di segnalazione fatta con canali diversi l'RPCT mantiene le interlocuzioni con il segnalante secondo i canali tradizionali.

In entrambi i canali può essere attivato un dialogo nel corso del quale l'RPCT chiede al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione come di whistleblowing l'RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza ed entro 3 mesi dal giorno della

segnalazione comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma o, in alternativa, mantiene le interlocuzioni fino all'esito definitivo.

L'RPCT può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere altre persone avendo sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante.

Art. 8 – Riservatezza e anonimato

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza.

Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati e all'accesso civico generalizzato.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate come segnalazioni ordinarie. Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. Le segnalazioni in questo caso saranno registrate e conservate alla stregua di quelle che beneficiano della tutela whistleblowing.

Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

Art. 9 – La gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione eventualmente designati.

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

I registri e la documentazione cartacea sono custoditi in armadio chiuso a chiave nell'ufficio dell'RPCT. La chiave è in consegna allo stesso o eventualmente ai soggetti designati.

Art. 10 – Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa viene garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art. 11 - Sanzioni

La disciplina sanzionatoria prevista del Decreto Legislativo n.24/2023 in relazione alla violazione delle norme sul whistleblowing è declinata nella deliberazione n. 311/2023 dell'ANAC che è competente all'irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

